



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **445**

Prot. n. de05-03

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Individuazione del biotopo di interesse provinciale denominato "Pizè" ai sensi dell'art. 5 della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14 e s.m., "Norme per la salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico".

Il giorno **28 Febbraio 2003** ad ore **09:10** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

**ASSESSORE SOSTITUTO
ASSESSORI EFFETTIVI**

**ROBERTO PINTER
REMO ANDREOLLI
MARCO BENEDETTI
OLIVA BERASI
SILVANO GRISENTI
MAURO LEVEGHI
CLAUDIO MOLINARI
SERGIO MURARO**

Assenti:

**MARIO MAGNANI
DARIO PALLAORO**

Assiste:

IL DIRIGENTE

MARCO MORESCHINI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

La Provincia Autonoma di Trento, con legge 23 giugno 1986, n.14 "Norme per la salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico", ha avviato una concreta azione di tutela per la conservazione di quei particolari ambienti di elevata valenza bioecologica e naturalistica definiti biotopi ai sensi dell'art. 2 della precitata legge provinciale 14/86.

La Legge provinciale 14/86 distingue i biotopi in "biotopi di interesse provinciale" e "biotopi di interesse comprensoriale"; sono considerati di interesse provinciale i biotopi individuati ai sensi della legge provinciale 14/86 che ricadono all'interno delle aree di interesse ambientale primario del P.U.P. Essi sono riportati altresì negli elenchi e nelle cartografie dello stesso P.U.P.

L'art. 5 della legge provinciale 14/86, modificato dall'art. 15 della L.P. 29 agosto 1988, n. 28 e dall'art. 25 della L.P. 30 agosto 1993, n. 22 prevede la procedura per la loro individuazione che comporta, fra l'altro, adempimenti tecnici e amministrativi per definire i confini dell'area e i relativi vincoli di tutela; tale procedura prevede, come atto finale, la deliberazione della Giunta provinciale.

La proposta di individuazione di un biotopo di interesse provinciale su parte dell'area denominata Pizé è motivata dal fatto che in parte la stessa si configura ancora come un prezioso esempio di ambiente umido di fondovalle, che al giorno d'oggi, dopo secoli di bonifiche, è divenuto decisamente raro.

Ecco quindi che l'istituzione del biotopo a favore di questi preziosi lembi di vegetazione naturale di fondovalle, e naturalmente della fauna ad essa associata, presenta una serie di valenze che sono così riassumibili:

- innanzitutto permette di proteggere una preziosa stazione la quale ospita numerose specie di piante e di animali che attualmente versano in cattive condizioni di conservazione in quanto legate ad una tipologia ambientale ormai decisamente rara
Assolutamente degno di nota a questo riguardo è il fatto che le Direttive Comunitarie 92/43/CEE del 21 maggio 1992 e 97/62/CE del 27 ottobre 1997 relative alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche citano espressamente nell'Allegato A "Tipi di habitat di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di aree speciali di conservazione" proprio le *foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae)* che sono anzi classificate tra gli habitat la cui conservazione è considerata prioritaria;
- dà poi modo di salvaguardare un'area localmente importante per il regime e la qualità delle acque in forza delle numerose sorgenti che la caratterizzano e che danno vita al principale affluente del vicino Lago di Levico;
- consente infine di conservare un lembo dell'originario paesaggio della Valsugana, antecedentemente alla sua quasi totale bonifica, perpetuandone così una tangibile testimonianza storica.

In data 2 aprile 2001, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 5 della L.P. 14/86 e s.m., l'Assessore competente con nota prot. N. 1091/01 ha inviato gli atti progettuali e le proposte del Piano di gestione delle Norme di tutela ai Comuni di Pergine Valsugana e di Tenna, al Comprensorio C4 dell'Alta Valsugana e al Comitato Agricolo Comprensoriale C4 dell'Alta Valsugana al fine di raccogliergli i pareri.

Il Comune di Pergine Valsugana - con nota n. 9164/StF dd. 03.05.2001, esprimeva parere favorevole con alcune osservazioni che possono essere così riassunte:

- escludere dal biotopo l'area del fitodepuratore collocato in prossimità dell'abitato di Visintainer;
- includere nel biotopo anche le pp. ff. n. 1190, 1189, 1188/3, 1188/2, 1188/1 e 1187 C.C. Ischia che presentano anch'esse caratteristiche di area umida.

Il Comune di Tenna - con nota prot. n. 1160 dd. 07.06.2001 - esprimeva parere negativo, ritenendo che "...l'imposizione del vincolo sulla proprietà privata debba sempre comportare la corresponsione di adeguato indennizzo o corrispettivo".

Il Comprensorio C4 dell'Alta Valsugana, con nota n. 6235 dd. 21 maggio 2001 esprimeva parere favorevole all'istituzione del biotopo di interesse provinciale denominato "Pizè", osservando quanto segue:

- per la presenza di condizioni ambientali simili ad aree limitrofe protette a biotopo si propone di includere nel biotopo anche le pp. ff. n. 1190, 1189, 1188/3, 1188/2, 1188/1 e 1187 C.C. Ischia che presentano anch'esse caratteristiche di area umida.
- destinare a "fascia di rispetto al biotopo" i prati immediatamente esterni al perimetro del biotopo stesse, delimitati a Nord dalla strada che collega Pizè a Visintainer;
- viene richiesto di specificare la tipologia dell'infrastrutture per le quali è ammessa la realizzazione;
- propone di ammettere la possibilità di captare ed emungere acqua a solo scopo di approvvigionamento idrico le sorgenti interne al biotopo potabile;

Il Comitato agricolo comprensoriale – ora Comitato Territoriale di Sviluppo Rurale dell'Alta Valsugana con proprio parere n. 14/2001, espresso nel corso della seduta tenutasi in data 8 novembre 2001 esprimeva parere negativo all'istituzione del biotopo, con motivazioni per lo più incentrate sulle limitazioni che l'istituzione dei biotopi produce sulle attività agricole.

In data 20 dicembre 2001 il Comitato per l'Ambiente, riunito per valutare i sopra richiamati pareri, con deliberazione n. 19/2001, ha ritenuto opportuno di proporre alla Giunta Provinciale l'istituzione del biotopo denominato "Pizè" secondo il progetto presentato dal Servizio Parchi e Conservazione della Natura. In sede di discussione, sempre il Comitato per l'Ambiente, ha proposto di escludere dall'area di protezione le serre adibite a coltivazione dei piccoli frutti. In conformità a tale decisione si è manifestata anche l'esigenza di escludere la possibilità di attivare nuove colture all'interno del biotopo stesso.

Pertanto il Comitato per l'Ambiente propone alla Giunta provinciale l'individuazione del denominato "Pizè", con i relativi vincoli di tutela, per una superficie complessiva di ettari 14 circa, come da mappa catastale allegata, che forma parte integrante della presente delibera.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione,
- vista la legge provinciale 23 giugno 1986 n. 14 e successive modificazioni,
- visto il parere favorevole espresso del Comitato per l'Ambiente, espresso ai sensi dell'art. 5 della Legge provinciale 14/86 e s.m.,
- riconosciuta l'opportunità dell'iniziativa,
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. ai sensi della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14 e s.m., sono sottoposte a vincolo di biotopo le particelle fondiarie in

C.C. ISCHIA:

p.ed. 191, 1100, 1101, 1102/1, 1102/2, 1103, 1107, 1108/1, 1108/2, 1109, 1111, 1112/1, 1112/2, 1112/3, 1113, 1117, 1119, 1120, 1121/1, 1121/2, 1123/1, 1123/2*, 1123/3*, 1123/5*, 1124/1*, 1124/2*, 1125/1*, 1125/2*, 1126/1, 1126/2, 1126/3, 1187, 1188/1, 1188/2, 1188/3, 1189, 1190, 1191, 1192/1, 1192/2, 1193/1, 1193/2, 1195, 1199/1, 1199/2, 1199/3, 1200, 1201, 1202, 1203, 1207/1, 1207/2, 1208/1, 1208/2, 1208/3, 1208/4, 1208/5, 1208/6, 1208/7, 1209/1, 1209/2, 1209/3, 1209/4, 1211/1, 1211/2, 1211/3, 1211/4, 1211/5, 1211/6, 1212/1, 1212/2, 1213/1, 1213/2, 1214/1, 1214/2, 1215*, 1217/1*, 1218*, 1219/1*, 1219/2*, 1220/2*, 1222, 1223/1, 1223/2*, 1223/4, 1223/5, 1389, 1401*, 1402, 1403.

*= particelle parzialmente comprese nel biotopo;

C.C. TENNA

1009/1, 1009/2, 1009/3, 1009/4, 1009/5, 1010/1, 1010/2, 1010/3, 1011/1, 1011/2, 1011/3, 1012, 1013/1, 1013/2, 1013/3, 1014/1*, 1140, 1141*.

*= particelle parzialmente comprese nel biotopo;

- 2) Considerato che l'azione di tutela degli equilibri biologici e delle componenti naturalistiche specifiche del biotopo è compatibile con le attività economiche tradizionali, specificamente la selvicoltura, è consentito:

- la prosecuzione dell'attività agricola sulle superfici attualmente coltivate; tale attività potrà essere svolta secondo modalità tradizionali ovvero potrà avvalersi di tecniche colturali più consone ad una moderna gestione, purché compatibili con il mantenimento delle caratteristiche naturalistiche e paesaggistiche del biotopo;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria dei ricoveri per attrezzi attualmente presenti sui terreni agricoli;
- l'accesso ai fondi coltivati, anche con veicoli a motore, da parte del proprietario, affittuario o possessore ad altro titolo degli stessi, fatto salvo eventuali particolari prescrizioni di tempo e di luogo impartite dal Servizio Parchi e Conservazione della Natura per la protezione di specie rare in riproduzione;
- la selvicoltura sulla base del Piano di Assestamento Forestale redatto in base ai criteri della selvicoltura naturalistica, ovvero da un Piano di gestione forestale predisposto dal Servizio Parchi e Conservazione della Natura, con il quale vengono tracciate le linee guida per la migliore coltivazione delle aree boscate presenti all'interno del biotopo;
- la circolazione dei mezzi a motore per le attività di utilizzazione boschiva fatto salvo eventuali particolari prescrizioni di tempo e di luogo impartite dal Servizio Parchi e Conservazione della Natura per la protezione di specie rare in riproduzione;
- la realizzazione di infrastrutture pubbliche per le quali non esiste una localizzazione alternativa, previo parere vincolante del Servizio parchi e Conservazione della Natura;
- l'espletamento delle attività necessarie alla realizzazione degli interventi necessari alla fruizione culturale e scientifica del biotopo, alla sua protezione, conservazione, rinaturalizzazione, al miglioramento bioecologico ed ambientale del territorio sulla

base di uno specifico piano di valorizzazione e previa autorizzazione del Servizio Parchi e Conservazione della Natura.

Al fine di garantire il mantenimento della struttura e delle funzioni peculiari del biotopo, è necessario porre in essere una limitazione d'uso della risorsa ambientale che comporta necessariamente l'applicazione del disposto di cui all'art. 3 della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14:

- il divieto di modificare o alterare in alcun modo gli elementi che compongono il biotopo;
- il divieto di depositare rifiuti o materiali di qualsiasi genere e di operare scavi, cambiamenti di coltura, opere di bonifica o prosciugamento del terreno;
- il divieto di coltivare cave e torbiere e la revoca di diritto delle autorizzazioni a tale fine eventualmente già concesse;

Non sono inoltre consentite tutte quelle attività suscettibili di innescare o provocare processi di turbativa o modificazione delle valenze ecologiche esistenti.

In particolare non è ammesso:

- introdurre colture agricole estranee al contesto produttivo tradizionale;
- immettere, asportare o danneggiare flora e funghi di qualsiasi specie, salvo che per motivi scientifici e di conservazione del biotopo e previa autorizzazione del Servizio Parchi e Conservazione della Natura;
- abbattere, ferire, catturare, disturbare, immettere o prelevare qualsiasi specie animale, , salvo che per motivi scientifici e di conservazione del biotopo e previa autorizzazione del Servizio Parchi e Conservazione della Natura;
- immettere direttamente o indirettamente acque reflue o che comunque possano alterare le caratteristiche peculiari del biotopo;
- emungere le risorse idriche;
- usare pesticidi ed erbicidi di qualsiasi classe di tossicità salvo che per interventi volti alla tutela della salute pubblica;
- attraversare la zona mediante nuove linee elettriche e telefoniche;
- sorvolare a bassa quota il biotopo con aerei od elicotteri;
- provocare rumori, suoni e luci moleste e circolare con veicoli di qualsiasi specie;
- campeggiare, accendere fuochi, lasciare vagare cani od altri animali domestici;
- entrare nella zona protetta al di fuori dei sentieri segnati, ad eccezione del proprietario, usufruttuario, affittuario o possessore ad altro titolo ed altre persone che espletano attività scientifica, di sorveglianza e di gestione;
- effettuare qualsiasi tipo di recinzione ad eccezione di quelle conformi alla tipologia indicata nel Piano di gestione o, in sua mancanza, preventivamente autorizzate da Servizio Parchi e Conservazione della Natura;
- svolgere attività ludiche c/o sportive e/o ricreative, salvo esplicita deroga del Servizio parchi e Conservazione della Natura;

3. l'individuazione dell'area tutelata di cui al punto 1. riveste carattere di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, ai sensi dell'articolo 8 della Legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14 e s.m.. Pertanto le aree all'interno del biotopo possono essere oggetto di esproprio eventualmente da definire di volta in volta con specifica deliberazione;

4. il Piano di gestione costituisce documentazione della delibera di istituzione;

5. il Servizio Parchi e Conservazione della Natura potrà procedere alla tabellazione del biotopo in conformità alle leggi vigenti,

6. si raccomanda agli Enti pubblici competenti –Comuni di Pergine Valsugana e Tenna, Servizio Strutture, gestione e sviluppo delle aziende agricole, Servizio di Vigilanza e promozione dell'Attività agricola, Istituto Agrario di S. Michele a/Adige – la promozione dell'agricoltura integrata nell'area coltivata a meleto, anche tramite incentivazioni di carattere economico,
7. si dà atto che avverso la presente deliberazione è ammesso il ricorso secondo quanto disposto dall'art. 37 della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 nel rispetto delle modalità e dei termini di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 concernente: "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi".

MS